

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORMATIVA APPLICABILE

Articolo 1

Denominazione

1.1 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2463 e 2615-*ter* del Codice Civile, è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata “Italia Com-Fidi Società Consortile a Responsabilità Limitata”, di seguito, più semplicemente, Confidi.

Articolo 2

Sede

2.1 Il Confidi ha Sede Sociale in Roma e Direzione Generale in Firenze.

2.2 L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie e rappresentanze, che non siano sedi secondarie.

2.3 Competono invece all’Assemblea dei Soci, con le maggioranze prescritte per le modificazioni dell’atto costitutivo dall’articolo 23.4, il trasferimento della sede in un diverso Comune all’interno del territorio nazionale, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata del Confidi è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

3.2 La durata anzidetta potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, o ridotta con deliberazione adottata dall’Assemblea dei Soci, fatto salvo, in ipotesi di proroga, il diritto di recesso dei Soci che non vi abbiano consentito.

Articolo 4

Normativa Applicabile

4.1 Il Confidi è regolato: a) dalle norme di legge, tempo per tempo vigenti, concernenti le società a responsabilità limitata, le società consortili, gli organismi di garanzia collettiva dei fidi; b) dalle disposizioni del presente Statuto; c) dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti; d) dalle deliberazioni assunte dagli Organi sociali.

TITOLO II

**FINALITA’ – OGGETTO SOCIALE – FONDI RISCHI DI GARANZIA -
CONVENZIONI**

Articolo 5

Finalità – Oggetto sociale

5.1 Il Confidi è ispirato ai principi della mutualità consortile e non ha fini di lucro.

5.2 L’oggetto sociale del Confidi consiste nello svolgimento, in via prevalente, dell’attività di garanzia collettiva dei fidi come definita dalla specifica normativa vigente tempo per tempo.

5.3 Nello svolgimento della propria attività prevalente, il Confidi potrà, a titolo meramente esemplificativo:

a) prestare garanzie mutualistiche collettive per favorire la concessione e l’erogazione di finanziamenti (in qualsivoglia forma tecnica, compresi il leasing, il factoring e la copertura dei rischi di cambio) a breve, a medio ed a lungo termine ai Soci da parte delle Banche e/o di ogni altro intermediario finanziario;

b) assumere partecipazioni e/o interessenze in società, consorzi, associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese ed aderire ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongano iniziative anche di carattere mutualistico, cooperativistico e di solidarietà connessi alle sue finalità ed ai suoi scopi, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa di vigilanza prudenziale;

c) negoziare e concludere con Banche, altri intermediari finanziari e/o con altri soggetti, convenzioni finalizzate a consentire la concessione e l’erogazione di finanziamenti, in qualsivoglia forma tecnica, assistiti dalle sue garanzie mutualistiche;

d) concludere contratti finalizzati a trasferire, in tutto o in parte, e/o ad acquisire protezione finanziaria con riferimento ai rischi connessi al rilascio delle sue garanzie mutualistiche;

e) costituire uno o più fondi rischi destinati alla copertura delle perdite sofferte a fronte delle operazioni garantite;

f) costituire presso i soggetti finanziatori “fondi rischi” con funzioni di garanzia;

g) costituire e partecipare a fondi di garanzia interconsortile, società, enti ed organizzazioni finalizzati a coordinare ed a potenziare le sue finalità;

h) partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti o società europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno a favore dei Confidi per la reintegrazione delle perdite subite per effetto ed in conseguenza delle operazioni garantite.

5.4 Il Confidi potrà, altresì svolgere prevalentemente nei confronti dei Soci, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore della Amministrazione Finanziaria dello Stato;

b) gestione di fondi pubblici di agevolazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del Testo Unico

Bancario;

c) stipulazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico Bancario, di contratti con le Banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i Soci, al fine di facilitarne la fruizione.

5.5 Il Confidi potrà, inoltre, svolgere, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario; nello svolgimento di tali attività e nel rispetto della normativa vigente, il Confidi potrà operare anche nei confronti di terzi non soci.

5.6 Il Confidi, in via residuale, potrà anche:

a) negoziare e concludere con altri soggetti convenzioni, finalizzate al rilascio di fidejussioni a favore di Enti e Amministrazioni Pubbliche o a Imprese e Privati in genere;

b) rilasciare fidejussioni, anche di natura commerciale, a favore della clientela;

5.7 Il Confidi potrà, infine, svolgere i servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge; potrà concedere in locazione gli immobili di proprietà sociale oggettivamente strumentali e potrà altresì assumere, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società, sia italiane che estere, costituite o costituende, aventi oggetto identico, analogo od affine al proprio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 del Codice Civile; potrà, in generale, compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari o di garanzia, incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali o personali, tipiche o atipiche, consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni e svolgere altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopraindicate e, comunque, utili o necessarie per il raggiungimento delle sue finalità e del suo oggetto sociale e per lo sviluppo dei rapporti finanziari e creditizi dei Soci, nel rispetto della legislazione tempo per tempo vigente.

5.8 In ogni caso, il Confidi non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le normative in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi, potendo tuttavia avvalersi di professionisti, ove necessario od utile per il conseguimento delle proprie finalità e dell'oggetto sociale.

5.9 Il Confidi potrà operare nell'intero territorio dello Stato italiano e, ove compatibile con la Legge, anche all'estero.

Articolo 6

Fondi Rischi di Garanzia

6.1 Per il conseguimento delle proprie finalità e dell'oggetto sociale, il Confidi, utilizzando le risorse rivenienti anche dai Soci ed i contributi comunque e da chiunque disposti a suo favore, potrà costituire ed alimentare presso le Banche, gli altri intermediari finanziari e/o altri soggetti, con cui siano state stipulate le Convenzioni di cui all'articolo successivo, appositi "fondi rischi", con funzione di garanzia dei crediti concessi ed erogati dai medesimi per il suo tramite.

6.2 Al fine della migliore gestione e dell'incremento dei "fondi rischi", il Consiglio di Amministrazione del Confidi potrà effettuare ogni operazione di natura finanziaria nel rispetto delle Convenzioni di cui all'articolo successivo.

6.3 Ai sensi dell'art. 5, primo comma, della Legge Regione Sicilia n. 11 del 21 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni:

- nel caso di adesione ad un confidi di secondo grado, la percentuale massima di ripartizione del rischio tra il confidi, il confidi di secondo grado e l'Intermediario finanziario avviene nelle seguenti percentuali massime: di norma 80% a carico del Confidi, di cui 80% a carico del Confidi di secondo grado e il rimanente 20% a carico dell'Intermediario finanziario;

- la quota minima di partecipazione al capitale sociale del Confidi è pari a euro 250 (duecentocinquanta), come previsto all'art. 8.1. del presente statuto;

- in caso di scioglimento o di cessazione del Confidi, quanto residua della dotazione delle risorse regionali allo specifico fondo rischi a seguito della sua liquidazione, una volta adempiute tutte le obbligazioni sociali, deve essere devoluto allo stesso fondo rischi regionale, così come previsto dalla legge regionale della Regione Siciliana n. 11 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;

- gli interessi maturati sulle risorse dello specifico fondo rischi, alimentato da risorse regionali, devono essere capitalizzati sullo stesso fondo;

- il presente statuto è sottoposto a verifica da parte dell'Assessorato dell'Economia presso la Regione Sicilia per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all'art. 5, primo comma, della L.R. Sicilia 21 settembre 2005 n. 11 e successive modifiche e integrazioni; eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere parimenti sottoposte a verifica da parte dello stesso Assessorato.

Articolo 7

Convenzioni

7.1 Il Confidi stipula apposite Convenzioni con le Banche, con altri intermediari finanziari e/o altri soggetti, stabilendo modalità e condizioni perché possano concedere ed erogare finanziamenti a favore dei Soci, in qualsivoglia forma tecnica, assistiti dalle sue garanzie mutualistiche.

TITOLO III
CAPITALE SOCIALE-QUOTE – FINANZIAMENTI DEI SOCI
TITOLI DI DEBITO

Articolo 8

Capitale sociale – Quote

8.1 Il capitale sociale è di euro 60.061.995,86 (sessantamilionisessantunomilanovecentonovantacinque e ottantasei) suddiviso in quote ai sensi di legge, del valore nominale non inferiore a euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero centesimi) cadauna. Nessun Socio può essere titolare di una quota superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

8.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche mediante offerta di quote di nuove emissione a terzi, o diminuito con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

8.3 All'Organo Amministrativo è attribuita la facoltà, ai sensi dell'articolo 2481 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale nominale tempo per tempo fissato; l'Organo Amministrativo potrà: a) avvalersi della predetta facoltà fino al 31 dicembre 2026; b) escludere il diritto di sottoscrizione dei Soci relativamente alle quote di nuova emissione, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile.

Articolo 9

Finanziamenti dei Soci – Titoli di debito

9.1 Salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, i finanziamenti effettuati dai Soci a favore del Confidi per consentirgli il raggiungimento dell'oggetto sociale si considerano infruttiferi e rimborsabili, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2467 del Codice Civile.

9.2 Il Confidi può emettere titoli di debito, che - a norma dell'articolo 2483, comma 2, del Codice Civile - possono essere sottoscritti unicamente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

9.3 La decisione sull'emissione di titoli di debito spetta all'Organo Amministrativo.

Articolo 10

Trasferimento delle partecipazioni

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SUI SOCI

Articolo 11

Domicilio dei Soci

11.1 Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con il Confidi è quello risultante dal Libro dei Soci.

11.2 Ogni Socio ha l'onere di informare tempestivamente il Confidi di ogni variazione del proprio domicilio, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente effettuata e, quindi, pienamente efficace, se indirizzata all'ultimo recapito indicato.

11.3 Le variazioni regolarmente comunicate dovranno essere immediatamente trascritte sul Libro dei Soci.

Articolo 12

Requisiti dei Soci

12.1 Possono far parte del Confidi e divenire Soci:

a) tutte le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché i liberi professionisti e le Associazioni tra i medesimi costituite;

b) le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità dei Soci;

c) le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati, per effetto di quanto previsto all'articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Ai soggetti, di cui ai precedenti sub a) e b) e le imprese non finanziarie di grandi dimensioni che intendano divenire Soci del Confidi, a seconda della struttura, della dimensione e della durata dell'operazione di finanziamento garantita, potrà essere chiesto di sottoscrivere e versare un numero di quote di partecipazione stabilito da un apposito regolamento interno nel rispetto del principio di parità di trattamento.

12.2 Ferme restando le operazioni garantite in essere, ai Soci che intendono accedere ad ulteriori operazioni garantite dal Confidi, oltre a quella inizialmente sottoscritta e versata, a seconda della struttura, della dimensione e della durata della nuova operazione di finanziamento garantita, potrà essere chiesto di sottoscrivere e versare un numero di quote di partecipazione stabilito dal regolamento interno di cui al comma precedente, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

12.3 I titolari di partecipazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico bancario devono soddisfare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente tempo per tempo.

12.4 L'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione e la verifica periodica del loro mantenimento sono demandati all'Organo Amministrativo.

Articolo 13

Sostenitori

13.1 Gli Enti Pubblici e Privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte del Confidi, possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono Soci e non fruiscono delle attività del Confidi, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi del Confidi, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'Assemblea dei Soci.

Articolo 14

Adesione ed Ingresso di nuovi Soci

14.1 Chi intende divenire Socio deve presentare apposita domanda indirizzata all'Organo Amministrativo del Confidi.

14.2 Le modalità di redazione e di presentazione della domanda e quelle relative alla sua istruttoria sono disciplinate dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti.

Articolo 15

Obblighi dei Soci

15.1 I Soci, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2615-ter, comma 2, del Codice Civile, hanno l'obbligo:

- a) di eseguire i conferimenti promessi;
- b) di osservare le disposizioni previste dal presente Statuto e dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del Confidi;
- c) di versare al Confidi commissioni, una tantum e/o periodiche, a fronte delle operazioni assistite dalle garanzie collettive, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle differenti tipologie di operazioni ed alle sottostanti Convenzioni stipulate con le Banche, gli altri intermediari finanziari e/o con altri soggetti;
- d) di rilasciare, se previsto dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti, una o più fidejussioni a favore delle Banche, di altri intermediari finanziari e/o altri soggetti convenzionati a garanzia delle obbligazioni assunte dal Confidi o di versare al Confidi una somma, a titolo di deposito cauzionale non superiore al 5% (cinque per cento) del finanziamento garantito, infruttifera di interessi, determinata dal Consiglio di Amministrazione. Detta somma, se versata, potrà essere utilizzata dal Confidi a copertura delle eventuali insolvenze del socio e gli sarà restituita dopo che avrà estinto tutte le obbligazioni contratte con il Confidi. Se previsto dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti, le fidejussioni, invece che a favore delle Banche, di altri intermediari finanziari e/o di altri soggetti, dovranno essere rilasciate direttamente a favore del Confidi;
- e) di concorrere, proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale, alla copertura delle perdite di esercizio che risultino dal bilancio regolarmente approvato;
- f) di trasmettere tempestivamente al Consiglio di Amministrazione del Confidi i bilanci annuali e la documentazione relativa ad operazioni straordinarie inerenti l'impresa, quali, ad esempio, trasferimenti a titolo oneroso dell'azienda e/o di uno o più rami di essa, donazioni, successioni, conferimenti, trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni, cessazione dell'attività ovvero avvio e/o ammissione a procedure concorsuali.

15.2 Impregiudicata l'esclusione ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto, in caso di mancata esecuzione dei conferimenti o di scadenza o sopravvenuta inefficacia della polizza assicurativa o della fidejussione bancaria di cui all'articolo 2464, comma 4, del Codice Civile, a carico dei Soci morosi decorre l'interesse annuo in ragione del tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di due punti percentuali, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

15.3 In caso di vendita della quota del Socio moroso ed in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

Articolo 16

Diritti dei Soci

16.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

16.2 Il Socio che non partecipa all'amministrazione ha il diritto di consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2476, comma 2, del Codice Civile. A tal fine egli dovrà inviare apposita richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo, che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

Per l'esercizio del diritto di ispezione e controllo di cui sopra varranno le seguenti regole:

- l'accesso ai libri ed alla documentazione sociale potrà aver luogo al massimo con frequenza trimestrale;
- il Socio richiedente dovrà indicare, nella richiesta indirizzata all'Organo Amministrativo, i documenti che intende consultare, salvo ed impregiudicato il suo diritto di chiedere, in sede di ispezione e di

controllo, l'accesso ad ulteriore documentazione, che gli appaia utile consultare sulla base dei libri e dei documenti già consultati;

- potrà essere negato l'accesso a documenti che l'Organo Amministrativo reputi riservati, anche in relazione a situazioni di conflitto di interessi in cui versi il Socio richiedente;

- il Socio richiedente si impegna a mantenere riservati i dati e le notizie acquisite, con facoltà di rivellarli soltanto ai consulenti che lo assistono o dai quali sarà patrocinato in un eventuale contenzioso con il Confidi.

L'Organo Amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il Socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro del Confidi e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

Articolo 17

Recesso dei Soci

17.1 Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il diritto di recesso, da esercitarsi con l'osservanza delle modalità, dei termini e delle disposizioni di cui appresso, spetta

a) ai Soci che beneficiano della garanzia mutualistica in caso di:

- perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 12.1 del presente Statuto;

- regolare e completa estinzione delle obbligazioni assunte nei confronti del Confidi, in via esclusiva od in concorso con altri Soci;

b) ai Soci partecipanti per effetto di quanto previsto all'articolo 39, comma 7, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo che siano decorsi almeno cinque anni dalla integrale liberazione delle quote sottoscritte, e sempre che la permanenza nella compagine sociale del Confidi non risulti più strategica e strumentale rispetto al proprio oggetto sociale e/o alle proprie finalità istituzionali.

17.2 Il Socio che intende recedere dal Confidi deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che vi abbia dato causa o dal verificarsi del diverso evento che legittimi il recesso. La comunicazione dovrà recare l'indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

17.3 In tutte le ipotesi di recesso, eccezion fatta per quelle previste dalla Legge come inderogabili, al fine di assicurare stabilità alla dotazione patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di limitare o differire il rimborso della quota in relazione alla complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità del Confidi.

17.4 Per il rimborso di strumenti di capitale computabili nei fondi propri, si applicano le norme prudenziali che richiedono l'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

17.5 Il recesso può essere esercitato soltanto per l'intera quota posseduta. Esso, salva diversa e motivata deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione e salve le cause di recesso previste dalla Legge come inderogabili, ha efficacia soltanto dal momento in cui il recedente avrà estinto tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Confidi in relazione alle garanzie rilasciate a suo favore o in concorso con altri soci.

17.6 Fino a quando il recesso sia divenuto efficace, il recedente è quindi tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resta vincolato all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 15 del presente Statuto.

17.7 Al Socio receduto, spetta esclusivamente la restituzione della quota di capitale sottoscritta e conferita, tenuto conto dell'obbligo di concorrere alla copertura delle perdite di esercizio che risultino dal bilancio regolarmente approvato e della somma che abbia versato a titolo di deposito cauzionale ai sensi del precedente art. 15.1 lettera d), del presente statuto. Resta salva la possibilità per il Confidi di operare la compensazione fra le somme dovute al Socio receduto ed i crediti vantati nei suoi confronti.

Articolo 18

Esclusione dei Soci

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio:

a) che abbia perso i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 12.1 del presente Statuto;

b) che, titolare di una partecipazione rilevante, abbia perso i requisiti previsti dall'articolo 12.3 del presente Statuto;

c) che, per qualsivoglia motivazione, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Confidi;

d) che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla Legge, dal presente Statuto dalle disposizioni interne e dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del Confidi. Quanto detto, salva la facoltà discrezionale dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio inadempiente un termine non superiore a giorni sessanta per adeguarsi.

18.2 Possono essere esclusi i Soci che siano stati dichiarati falliti e quelli nei cui confronti siano state

avviate altre procedure concorsuali.

18.3 La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio a cura dell'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

18.4 in tutte le ipotesi di restituzione della quota al socio escluso, si applica la disciplina prevista dal precedente articolo in materia di rimborso della quota al socio receduto.

TITOLO V
ORGANI DEL CONFIDI
Articolo 19
Organi del Confidi

19.1 Sono Organi del Confidi:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il od i Vice-Presidente (in numero massimo di due), se nominati;
- e) l'Amministratore Delegato;
- f) il Comitato Esecutivo;
- g) il Collegio Sindacale.

TITOLO VI
ASSEMBLEA
Articolo 20

Competenze dell'Assemblea dei Soci

20.1 L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea, fermo rimanendo le limitazioni di voto disciplinate nell'art. 28.5 del presente statuto, le decisioni sui seguenti argomenti:

- 1) approvazione del bilancio;
- 2) nomina degli Amministratori;
- 3) nomina dei Sindaci, del presidente del Collegio Sindacale e del Revisore Legale;
- 4) determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore Legale;
- 5) revoca degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore Legale e deliberazione sulla loro responsabilità;
- 6) modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- 7) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- 8) assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- 9) approvazione dell'eventuale Regolamento dell'Assemblea.

Articolo 21

Convocazione dell'Assemblea

21.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su deliberazione del Consiglio stesso, anche fuori dalla sede, purché nel territorio dello Stato, e le sue deliberazioni, adottate in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

21.2 L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne è fatta richiesta scritta dai soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da discutere.

21.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per la presentazione del progetto di bilancio ai soci, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

21.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

21.5 L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Articolo 22

Assemblee di Seconda Convocazione

22.1 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti validamente costituita.

22.2 L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 23

Quorum costitutivi e deliberativi

23.1 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti o rappresentati tanti

Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

23.2 In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quale che sia il capitale sociale presente o rappresentato.

23.3 Salvo quanto diversamente disposto dalla Legge o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

23.4 Per le deliberazioni di cui all'articolo 20.2, numeri 5), 6) e 7) nonché per quelle di cui all'articolo 28.3 del presente Statuto, è necessaria l'approvazione da parte di tanti Soci che rappresentino, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea.

Articolo 24

Diritto d'Intervento e Computo dei Quorum

24.1 Possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci.

24.2 Ciascun Socio ha diritto di esprimere il voto in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

24.3 Il diritto di voto è sospeso per i Soci morosi e per quelli nei cui confronti sia stato intrapreso il procedimento di esclusione.

24.4 Possono intervenire all'Assemblea, previa autorizzazione del suo Presidente, senza partecipare né alla discussione né alla formazione della volontà assembleare, professionisti e tecnici invitati di volta in volta nonché rappresentanti dei "Sostenitori".

Articolo 25

Deleghe

25.1 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, consegnata al delegato anche a mezzo telefax, che viene acquisita dal Presidente per essere conservata agli atti del Confidi.

25.2 Ciascun delegato non può rappresentare più di due Soci.

25.3 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il delegato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

25.4 Se il Socio ha conferito la delega ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

25.5 La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti del Confidi, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 26

Svolgimento dell'Assemblea

26.1 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali da consentire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi, di rendersi conto degli eventi e di esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

26.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

26.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero, in caso di pluralità di Vice-Presidente, dal più anziano) oppure dall'Amministratore Delegato.

26.4 In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

26.5 A meno che il verbale non debba essere redatto dal Notaio, l'Assemblea, con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei partecipanti, nomina un Segretario e, occorrendone, uno o più Scrutatori, anche se estranei.

26.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.7 Con riferimento alla disciplina dei lavori assembleari, all'ordine degli interventi, alle modalità di trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente ha la facoltà di disporre specifiche procedure, che possono tuttavia essere modificate con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Soci presenti e/o rappresentati aventi diritto al voto.

26.8 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

26.9 In tal caso è necessario:

a) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video-collegati nei quali gli intervenuti possano affluire;

b) che in tutti i luoghi audio e video-collegati sia predisposto e redatto il foglio delle presenze;

c) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti in ciascun luogo del collegamento, di regolarne lo svolgimento, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

d) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi assembleari;

e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.

26.10 Della sussistenza e del rispetto delle modalità di cui al precedente comma, deve essere dato atto nell'ambito dei relativi Verbali.

26.11 L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario o il Notaio verbalizzante.

Articolo 27

Verbale dell'Assemblea

27.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio intervenuto.

27.2 Il Verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche se in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì specificare le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel Verbale devono essere riassunte, a richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.

27.3 Il Verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza ritardo sul Libro delle Decisioni dei Soci.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 28

Organo Amministrativo

28.1 Ai fini del presente Statuto, per "Organo Amministrativo" si intende il Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica.

28.2 Il Confidi è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a sette e non superiore a quindici, secondo il numero esatto che sarà determinato in occasione della nomina.

28.3 La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea dei Soci con deliberazione assunta con le maggioranze previste all'art. 23.4 del presente Statuto.

28.4 (Soppresso).

28.5 Le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto quote del Confidi ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, non hanno diritto di voto in ordine alle deliberazioni in materia di nomina e revoca dei componenti dell'Organo Amministrativo.

Articolo 29

Durata della Carica – Revoca - Sostituzione degli Amministratori

29.1 Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile. Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito di volta di volta dall'Assemblea che li nomina, fermo restando il limite temporale di cui *infra*.

29.2 Gli Amministratori: a) devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, prescritti dal relativo Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico Bancario; b) vengono scelti preferibilmente, ma non necessariamente, fra i Soci, fra i soggetti designati dai "Sostenitori" e fra gli esperti nel settore dei finanziamenti e del credito in genere; c) non possono essere nominati per un periodo superiore a cinque esercizi; d) scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; e) sono rieleggibili; f) sono revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

29.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, che provvede alla nomina dei membri mancanti.

29.4 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

29.5 Gli Amministratori nominati ai sensi dei commi 3 e 4 scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 30

Competenze e Poteri dell'Organo Amministrativo

30.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti correlati al perseguimento delle finalità del Confidi ed al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché di tutte le operazioni ad essi relative, eccezion fatta per quelli riservati dalla Legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

30.2 Competono, tra l'altro ed a titolo meramente esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci;
- b) istituire o sopprimere ovunque uffici, agenzie e rappresentanze, che non siano sedi secondarie;
- c) redigere, modificare ed aggiornare, di volta in volta, le disposizioni interne;
- d) autorizzare il Presidente o l'Amministratore Delegato alla stipula ed alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui all'articolo 7 del presente Statuto ed al compimento delle operazioni di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
- e) acquisire ed istruire le domande di ammissione presentate da coloro che intendono divenire Soci, adottando le deliberazioni consequenziali;
- f) stabilire la misura delle commissioni, una tantum e/o periodiche, dovute dai Soci, di cui all'articolo 15.1, lettera c), del presente Statuto;
- g) disporre l'annotazione sul Libro dei Soci del recesso dei Soci receduti;
- h) deliberare l'esclusione dei Soci, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 18 del presente Statuto, e disporre l'annotazione sul Libro dei Soci;
- i) nominare i componenti dei Comitati Tecnici del Confidi di cui all'articolo 36 del presente Statuto;
- j) compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, presso le Banche e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Articolo 31

Compensi degli Amministratori

31.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione degli anzidetti Organi, nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci al momento della loro nomina o con successiva deliberazione.

31.2 Le remunerazioni degli Amministratori investiti delle cariche di Presidente, Vice-Presidente, Amministratore Delegato o di Consiglieri di Amministrazione cui siano state attribuite specifiche deleghe operative sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

31.3 L'Assemblea dei Soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione ai singoli componenti dell'emolumento di rispettiva spettanza, in relazione al tipo di attività svolta ed all'impegno che essa richieda.

Articolo 32

Rappresentanza del Confidi

32.1 La rappresentanza del Confidi di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, ad uno dei due Vice-Presidente: la sottoscrizione di uno dei due Vice-Presidente vale come attestazione dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

32.2 Detta rappresentanza processuale, attiva e passiva, include la facoltà di: a) promuovere azioni ed istanze amministrative e giudiziarie per ogni grado di giurisdizione e resistere alle azioni promosse da terzi; b) stipulare compromessi e clausole compromissorie; c) promuovere arbitrati rituali ed irraturali nei casi non vietati dalla Legge e resistere agli arbitrati promossi da terzi; d) nominare Avvocati e Procuratori alle liti; e) stipulare transazioni e conciliare le liti insorte.

32.3 L'Amministratore Delegato è legittimato a rappresentare il Confidi nei limiti delle attribuzioni demandategli.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 33

Presidente del Consiglio di Amministrazione

33.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente, uno o due Vice-Presidente, un Amministratore Delegato e/o un Comitato Esecutivo ed un Segretario, anche se estraneo.

Fermo quanto previsto dal codice civile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario.

33.2 In ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, nell'ordine, dal Vice-Presidente più anziano e, in caso di impedimento o di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice-Presidente, se nominato.

Articolo 34

Organi e Funzioni Delegate

34.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, le proprie attribuzioni all' Amministratore Delegato e ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

34.2 Il Comitato Esecutivo, sarà composto da un numero variabile da tre a nove Consiglieri di Amministrazione.

Assumendone la Presidenza, ne farà parte di diritto l'Amministratore Delegato; in ipotesi di sua assenza od impedimento, sarà presieduto dal membro più anziano, diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

34.3 Al Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, i principi di funzionamento previsti dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione; per la sua costituzione e per le sue deliberazioni si applica l'articolo 35.7 del presente Statuto.

34.4 Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati, avocare a sé operazioni rientranti nelle competenze delegate e revocare le deleghe.

34.5 Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni del Confidi e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ogni centoventi giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dal Confidi e dalle sue controllate.

34.6 Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo del Legale Rappresentante, può anche:

a) delegare, in tutto o in parte, gli adempimenti contabili, retributivi, contributivi, tributari, di sicurezza e igiene del lavoro, correlati alla tutela della privacy e comunque tutti quelli relativi a rapporti con soggetti cui il Confidi corrisponde redditi di lavoro dipendente o autonomo;

b) nominare procuratori speciali, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni.

Articolo 35

Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

35.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede del Confidi o in altro luogo designato dal Presidente, purché nel territorio dello Stato, tutte le volte che lo ritiene necessario il Presidente e quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o dalla metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

35.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante avviso spedito a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima.

35.3 Le modalità di convocazione, in ogni caso, non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri di Amministrazione che per i Sindaci Effettivi.

35.4 Ricorrendosi al telefax, alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, l'avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito, espressamente comunicati al Confidi dai Consiglieri di Amministrazione e dai Sindaci Effettivi all'atto della loro nomina.

35.5 I Consiglieri di Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindacale hanno l'onere di informare tempestivamente il Confidi di ogni variazione del proprio domicilio, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente effettuata e, quindi, pienamente efficace, se indirizzata all'ultimo recapito indicato.

35.6 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri di Amministrazione ed i Sindaci Effettivi in carica e nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

35.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica e delibera con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione presenti, senza tenere conto degli astenuti. In ipotesi di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o di chi lo sostituisce.

35.8 Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

35.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente.

35.10 A seconda di quanto stabilito a maggioranza dai Consiglieri di Amministrazione, in ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni consiliari saranno presiedute da uno dei due Vice-Presidente, dall'Amministratore Delegato oppure dal più anziano dei Consiglieri di Amministrazione presenti.

35.11 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video-collegati, a condizione che:

a) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video-collegati nei quali i Consiglieri di Amministrazione possano affluire;

b) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi consiliari;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.

35.12 Della sussistenza e del rispetto delle condizioni di cui al precedente comma deve essere dato atto nell'ambito dei relativi verbali e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

35.13 A cura del Consiglio di Amministrazione è tenuto il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione su cui vengono trascritti senza ritardo i verbali delle riunioni sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IX ATTIVITA' DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE

Articolo 36

Collegio Sindacale

36.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dal Confidi e sul suo concreto funzionamento.

36.2 Fino a quando la Società adotterà il sistema di amministrazione tradizionale, il Collegio Sindacale si identifica nel Comitato di Controllo Interno e vigila quindi:

a) sul processo di informativa finanziaria;

b) sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

c) sulla revisione legale dei conti annuali e, se del caso, dei conti consolidati;

d) sull'indipendenza del Revisore Legale o della Società di Revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione alla Società sottoposta alla revisione legale.

Al riguardo, si applicano le disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico previste dal Capo V del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 nr. 39.

36.3 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre o cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, prescritti dal relativo Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico Bancario, ne nomina il Presidente e determina la retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Un Sindaco Effettivo ed uno Supplente possono essere nominati su designazione dei "Sostenitori".

36.4 Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

36.5 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale nel cui circondario ha sede il Confidi, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco Effettivo, subentrano i Supplenti in ordine di età. I Nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.

36.6 I componenti del Collegio Sindacale scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Articolo 37

Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale

37.1 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci Effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

37.2 Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel Libro delle riunioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti: il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

37.3 Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'incarico.

37.4 I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, a quelle del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

Articolo 38

Revisione Legale

38.1 La Revisione Legale è esercitata da un Revisore Legale o da una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro.

38.2 Su proposta motivata dell'Organo di Controllo, l'incarico della revisione legale è conferito dall'Assemblea che determina il corrispettivo spettante al Revisore Legale o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

38.3 L'Assemblea revoca l'incarico, sentito l'Organo di Controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro Revisore Legale secondo le modalità di

cui al precedente comma. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile e a procedure di revisione.

38.4 L'incarico, a seconda che sia attribuito ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione, ha la durata, rispettivamente, di sette o di nove esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al settimo ovvero al nono esercizio dell'incarico.

38.5 L'incarico di revisione legale non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

38.6 Il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale presenta al comitato di controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

38.7 Si applicano le disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico previste dal Capo V del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 nr.39.

TITOLO X
PATRIMONIO DEL CONFIDI – BILANCIO -
AVANZI DI GESTIONE
Articolo 39
Patrimonio del Confidi

39.1 Il Patrimonio del Confidi è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dai contributi versati dai Soci, ai sensi dell'articolo 15.1, lettera c), del presente statuto;
- c) dalle riserve e dai fondi comunque denominati, costituiti ed alimentati, ivi compresi i contributi ricevuti dai "Sostenitori": fondi tutti, posti a presidio dei rischi derivanti al Confidi dall'attivazione e dal mantenimento delle garanzie mutualistiche;
- d) dai beni, materiali ed immateriali, di cui il Confidi è titolare o che ha acquisito con le proprie risorse finanziarie.

39.2 Il capitale sociale non potrà mai essere inferiore ad Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero centesimi). Se per la perdita di oltre in terzo, si riduce al di sotto di detto minimo, il Consiglio di Amministrazione dovrà senza indugio convocare l'Assemblea dei Soci perché adotti uno dei provvedimenti alternativi ai cui all'articolo 13, comma 16, della Legge Confidi, ferma l'applicabilità degli articoli 2482-bis, 2482-ter e 2482-quater del Codice Civile.

39.3 Il patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei "fondi rischi indisponibili", non può essere inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero centesimi) e, per almeno un quinto del suo ammontare, è costituito da apporti dei Soci, da avanzi di gestione e da fondi rischi costituiti mediante accantonamenti al Conto Economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

39.4 Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al disotto di detto minimo, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea dei Soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo dell'anzidetto minimo, l'Assemblea dei Soci che approva il bilancio deve deliberare in alternativa: a) l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo del patrimonio netto; b) l'obbligo a carico dei Soci – ai sensi dell'articolo 15.1, lettera e), del presente Statuto - di contributi straordinari, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo del patrimonio netto; c) lo scioglimento del Confidi.

Articolo 40
Bilancio e Avanzi di Gestione

40.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

40.2 Alla chiusura dell'esercizio sociale, l'Organo Amministrativo redige il bilancio adottando criteri di oculata diligenza e con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

40.3 Poiché il Confidi non ha scopi di lucro ed è ispirato ai principi della mutualità consortile, gli avanzi di gestione in genere e le riserve comunque costituite non possono essere ripartiti tra i Soci neppure in caso di suo scioglimento, determinato da qualsivoglia motivo, ragione o causa.

40.4 In tale quadro di riferimento, gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio sono destinati: a) alla riserva legale, per la parte indicata nell'articolo 2430 del Codice Civile (richiamato, per la società a responsabilità limitata, dall'articolo 2478-bis, comma 1, del Codice Civile) e fino alla concorrenza di un quinto del capitale sociale; b) per la parte eccedente, ad incremento di un'apposita riserva.

TITOLO XI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
OBBLIGO DI DEVOLUZIONE
Articolo 41

Scioglimento e Liquidazione – Obbligo di Devoluzione

41.1 Il Confidi si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, in quanto applicabili, e dall'articolo 13 della "Legge Quadro sui Confidi".

41.2 L'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo:

a) determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, anche mediante rinvio, in quanto compatibili, alle regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

b) nomina i liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Confidi, e ne determina il compenso;

c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) fissa eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

41.3 L'eventuale avanzo, dopo il rimborso ai Soci dei conferimenti e la restituzione della somma che abbiano eventualmente versato ai sensi dell'articolo 15.1, lettera d), del presente Statuto, sarà devoluto a favore del fondo di garanzia interconsortile al quale il Confidi aderisca o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

41.4 L'obbligo di devoluzione di cui sopra sussiste anche in caso di fusione o trasformazione in enti diversi dai Confidi ovvero dalle banche di cui all'articolo 13, comma 29, del Decreto Legge 30 settembre 2003 nr. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003 nr. 326.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI INTERNE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA – FORO COMPETENTE

Articolo 42

Disposizioni interne

42.1 Il Consiglio di Amministrazione redige, modifica ed aggiorna di volta in volta le disposizioni interne, con espresso divieto di disattendere, anche in parte, le previsioni statutarie.

42.2 Le disposizioni interne, tra l'altro, devono contenere le modalità esecutive consequenziali alla stipula ed alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui all'articolo 7 del presente Statuto, le procedure istruttorie antecedenti all'esame delle richieste di finanziamento garantito, nonché prevedere le modalità esecutive e gli oneri da esse derivanti.

Articolo 43

Clausola Compromissoria

43.1 Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e del presente Statuto, nonché in generale con riguardo a tutti i rapporti scaturenti dal contratto sociale (incluse l'impugnazione delle deliberazioni consiliari ed assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero nei loro confronti), sarà sottoposta ad arbitrato rituale e demandata alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione è situata la sede legale del Confidi.

43.2 Nelle ipotesi che le parti contendenti siano più di due, i membri del Collegio arbitrale saranno nel numero dispari immediatamente superiore a quello delle parti in causa, considerato, comunque, che l'individuazione delle parti contendenti dovrà essere effettuata sulla base della identità o somiglianza degli interessi rappresentati.

43.3 Le regole di svolgimento dell'arbitrato saranno determinate dagli arbitri; in ogni caso: a) l'arbitrato sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, siccome modificati dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 2 febbraio 2006, nr. 40, e dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, nr. 5; b) la lingua utilizzata sarà l'italiano; c) dovrà essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, con concessione alle parti di ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa; d) i difensori delle parti avranno il potere di transigere, di rinunciare agli atti del giudizio, di determinare o prorogare il termine per la pronuncia ed il deposito del lodo; e) la decisione sarà resa secondo diritto.

43.4 Sede dell'arbitrato sarà Firenze o quella diversa sede che sarà indicata di comune accordo dagli arbitri nominati, purché in Italia.

43.5 Salvo proroga in presenza di uno dei casi previsti dall'articolo 820 del codice di procedura civile, il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri.

43.6 Gli arbitri provvederanno anche a liquidare le spese e competenze del giudizio arbitrale (con riguardo sia ai compensi degli arbitri, sia alle spettanze dei difensori), ponendole a carico dell'una o dell'altra parte, ovvero di entrambe, in base al criterio della soccombenza; le parti saranno, comunque, tenute in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio arbitrale, salva la rivalsa fra di loro.

43.7 Il lodo arbitrale, oltre che per i motivi indicati nell'articolo 829 del codice di procedura civile, sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

43.8 Per tutte le controversie per le quali non sia competente il Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo che precede sarà competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze.

Articolo 44

Libro Soci

44.1 La società tiene a cura degli amministratori, in formato elettronico con le modalità stabilite dalla legge, il Libro dei Soci, nel quale devono essere indicati le generalità, il codice fiscale e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

44.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato o previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi speciali in materia di Società Consortile a Responsabilità Limitata.